



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

L'Ambasciata d'Austria in Italia ha lamentato l'applicazione di sanzioni nei confronti di loro cittadini alla guida di veicoli muniti di targa prova austriaca in circolazione sul territorio nazionale, targa la cui validità non è stata riconosciuta da parte degli organi di polizia stradale italiani.

A tal riguardo è opportuno ribadire che L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, punto 42, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana siano ammessi alla circolazione in quel Paese, **senza particolari condizioni o limitazioni legate alla nazionalità.**

Acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, in base al principio di reciprocità, debba essere consentito l'utilizzo delle targhe prova austriache sul territorio italiano per gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di targhe prova e quindi per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimenti (1).

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

(1) Vcd. Art. 98 C.d.S. e art. 1 D.P.R. 24.11.2001, n. 474.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/1014/15/111/57/1 del 16/02/2015

AL DIRIGENTE REGIONALE DELLA POLIZIA STRADALE PER LA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

OGGETTO: Utilizzo delle Targhe di prova austriache in virtù del principio e delle intese di reciprocità intercorrenti tra l'Austria e l'Italia.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

L'Ambasciata d'Austria in Italia ha lamentato l'applicazione di sanzioni nei confronti di loro cittadini alla guida di veicoli muniti di targa prova austriaca in circolazione sul territorio nazionale, targa la cui validità non è stata riconosciuta da parte degli organi di polizia stradale italiani.

A tal riguardo è opportuno ribadire che L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, punto 42, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana siano ammessi alla circolazione in quel Paese, senza particolari condizioni o limitazioni legate alla nazionalità.

Acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, in base al principio di reciprocità, debba essere consentito l'utilizzo delle targhe prova austriache sul territorio italiano per gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di targhe prova e quindi per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimenti ⁽¹⁾.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

⁽¹⁾ Ved. Art. 98 C.d.S. e art. 1 D.P.R. 24.11.2001, n. 474.

{Wappen der Republik Italien}

Ministero dell'Interno

{Italienisches Innenministerium}

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

{Abteilung für öffentliche Sicherheit}

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE; FERROVIARIA; DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

{Zentraldirektion für die Verkehrs-, Bahn- und Fernmeldewesenspolizei und die
Sonderabteilungen der Staatspolizei}

- AN DAS GENERALKOMMANDO DER KARABINIERI - ROM
- AN DAS GENERALKOMMANDO DER GUARDIA DI FINANZA
{Finanzpolizei} - ROM

Die Österreichische Botschaft in Italien hat die Verhängung von Strafen gegen österreichische Staatsbürger wegen Fahrens mit österreichischen, von den Organen der italienischen Verkehrspolizei nicht anerkannten, Probekennzeichen beanstandet.

Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass Österreich mit Bundesgesetz vom 30.12.1982, Punkt 42, unter anderem festgelegt hat, dass Fahrzeuge mit italienischen Probefahrerkennzeichen ohne besondere Bedingungen oder Einschränkungen im Hinblick auf ihre Nationalität in Österreich zum Verkehr zugelassen sind.

Nach Einholung der Stellungnahme des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr wird die Auffassung vertreten, dass die Verwendung österreichischer Probefahrerkennzeichen in Italien auf der Grundlage des Grundsatzes der Gegenseitigkeit zu denselben Zwecken genehmigt werden muss, die von der geltenden italienischen Gesetzgebung im Bereich Probefahrerkennzeichen vorgesehen sind, d.h. Fahrten im Zusammenhang mit technischen, experimentellen oder konstruktiven Prüfungen sowie Vorführ- oder Überführungsfahrten auch zu Verkaufs- oder Ausstattungszwecken ⁽¹⁾.

Die Präfekturen – Gebietsämter der Regierung, sind gebeten, den Inhalt dieses Schreibens den Polizeieinheiten oder –dienststellen der Stadt- und Provinzpolizei zur Kenntnis zu bringen.

DER LEITER DER ZENTRALDIREKTION
{Name und Unterschrift unleserlich}

¹ Siehe Art. 98 C.d.S. {ital. Straßenverkehrsordnung} und Art. 1 D.P.R. {Präsidialerlass} Nr. 474 vom 24.11.2001



{Wappen der Republik Italien}

Ministero dell'Interno

{Italienisches Innenministerium}

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

{Abteilung für öffentliche Sicherheit}

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

{Zentraldirektion für die Verkehrs-, Bahn- und Fernmeldewesenpolizei und die
Sonderabteilungen der Staatspolizei}

300/A/1014/15/111/57/1 vom 16.02.2015

{Strichcode}

BETRIFFT: Verwendung österreichischer Probefahrt-Kennzeichen auf der Grundlage des Grundsatzes der Gegenseitigkeit und der Gegenseitigkeitsvereinbarungen zwischen Österreich und Italien.

- AN DIE ABTEILUNGEN DER VERKEHRSPOLIZEI

IHRE SITZE

- AN DAS AUSBILDUNGSZENTRUM DER STAATSPOLIZEI

CESENA

und zur Kenntnisnahme

- AN DIE PRÄFEKTUREN – GEBIETSÄMTER DER REGIERUNG

IHRE SITZE

- AN DIE REGIERUNGSKOMMISSARIATE FÜR DIE AUTONOMEN PROVINZEN

TRIENT – BOZEN

- AN DEN LANDTAGSPRÄSIDENTEN DES AOSTATALS

AOSTA

- AN DAS MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND TRANSPORT
(Abteilung für Verkehr, Luft- und Schifffahrt, allgemeine Angelegenheiten und Personal)

ROM

- AN DAS JUSTIZMINISTERIUM
(Abteilung Strafvollzugsverwaltung)

ROM

- AN DAS MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, LEBENSMITTEL UND WALD
(Staatliche Forstverwaltung)

ROM

Als vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin für die italienische Sprache bestätige ich: Vorstehende Übersetzung der mir in elektronischer Form vorgelegten, in italienischer Sprache abgefassten Urkunde ist richtig und vollständig.

Radebeul, 02.11.2015

Barbara Gerstenberg
Eduard-Bilz-Straße 27
01445 Radebeul
Tel.: (+)49 (0)351 472 21 25
Fax: (+)49 (0)351 472 21 47
Email: mail@gerstenberg-italiano.de
www.gerstenberg-italiano.de

B. Gerstenberg





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/1014/15/111/57/1 del 16/02/2015
AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE PER LE PROVINCE AUTONOME DEL TRENTO-SOUTH TYROL

OGGETTO: Utilizzo delle Targhe di prova austriache in virtù del principio e delle intese di reciprocità intercorrenti tra l'Austria e l'Italia.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA